

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA COSTITUTIVA

TITOLO I (Disposizioni Generali)

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni dell'Assemblea costitutiva per la fusione, di cui alla L.R. 24 agosto 2018, n.26, e delle sue articolazioni.
2. La funzione principale dell'Assemblea è la redazione e approvazione dello Statuto del Comune di Nuova Pescara. All'Assemblea spetta inoltre coordinare, sviluppare e monitorare il procedimento di fusione in attuazione delle previsioni di cui alla legge regionale citata.

Art.2 Interpretazione

1. Le questioni di interpretazione del regolamento sorte al di fuori delle sedute dell'Assemblea vengono sottoposte all'Ufficio di Presidenza.
2. Qualora l'Ufficio di Presidenza si pronunci all'unanimità, la questione si ha per risolta in conformità al parere dell'Ufficio stesso. Qualora non si pervenga a detta unanimità, della questione viene investita la Commissione Statuto, la quale deciderà con il voto favorevole dei commissari che rappresentano i due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate da consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente che assume le determinazioni del caso. Se lo ritiene, questi, sospende brevemente la seduta, riunisce l'Ufficio di Presidenza, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Nel caso in cui l'Ufficio non si esprima o non possa esprimersi all'unanimità dei suoi membri, il Presidente, sospende ulteriormente i lavori dell'Assemblea, sottopone la questione alla Commissione Statuto, all'uopo immediatamente convocata, la quale deciderà con il voto favorevole dei commissari che rappresentano i due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Le interpretazioni delle norme, così come adottate, hanno validità permanente ed in merito alle stesse non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatta salva l'eventualità di integrazioni regolamentari.

Art.3 Composizione

1. L'Assemblea è composta dalla totalità dei Consiglieri comunali dei Comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore.

Art. 4 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso la sala del Consiglio Comunale del Comune di Pescara.
2. L'Ufficio di Presidenza può stabilire che l'adunanza dell'assemblea si tenga in un luogo diverso.
3. La parte principale della sala, all'uopo delimitata, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti dell'Assemblea nonché a quant'altri ne hanno diritto. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel migliore modo, i lavori dell'Assemblea. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

4. La sede, ove si tiene l'adunanza dell'Assemblea, deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 5 Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dai Presidenti dei tre consigli comunali.
2. L'ufficio di presidenza adotta le proprie decisioni con la presenza minima di almeno due componenti.
3. Le decisioni vengono sempre adottate collegialmente ed a maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori, assume informazioni e acquisisce atti e documentazioni necessari all'esercizio delle funzioni attribuite all'Assemblea.
5. L'ufficio di presidenza mantiene le relazioni con tutti i soggetti interessati, privilegiando l'utilizzo di strumentazioni elettroniche ed informatiche.

Art. 6 Convocazione.

1. Il Presidente, o in sua vece uno dei due componenti dell'Ufficio di Presidenza, convoca l'Assemblea con avviso scritto da recapitarsi a ciascun componente attraverso gli Uffici di presidenza dei singoli Comuni mediante sistemi in uso negli stessi, almeno tre giorni prima della seduta. L'Assemblea può essere altresì convocata, con un preciso ordine del giorno, da un numero pari almeno al 50% dei consiglieri in essa rappresentati.
2. Nella convocazione deve essere indicato se la seduta è referente o deliberante.
3. Le sedute sono pubbliche e la presenza del pubblico è consentita e disciplinata sulla base delle norme che solitamente presiedono ai lavori del Consiglio Comunale.
4. I lavori dell'Assemblea Costitutiva, della Commissione Statuto e delle Commissioni di lavoro, di cui al successivo art 10, possono, per comprovati motivi, svolgersi anche con collegamenti da remoto e possono essere resi pubblici anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche.
5. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
6. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Art. 7 Verbalizzazione della seduta

1. Le funzioni di assistenza giuridica e amministrativa sono svolte, di norma dal Segretario del Comune di Pescara che provvederà alla redazione del verbale.
2. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dell'Assemblea attraverso le deliberazioni adottate.
3. Il verbale è redatto in forma sintetica e costituisce il resoconto sommario della seduta e riporta i motivi principali dei temi di discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta in sede deliberante.
4. Delle sedute verrà effettuata registrazione mediante supporto audio e video.
5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, è pubblicato all'Albo Pretorio di ciascun comune.

Art. 8 Funzionamento in sede referente e in sede deliberante

1. L'Assemblea si riunisce in sede referente o in sede deliberante per l'esercizio delle competenze e lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale istitutiva del Comune di Nuova Pescara (L.R. 24 agosto 2018, n. 26).
2. In sede referente l'assemblea svolge attività istruttorie, propositive e consultive.
3. Non è previsto un numero legale per la validità dell'Assemblea in sede referente, essendo principalmente convocata per assumere informazioni e svolgere dibattiti.
4. In sede deliberante, l'Assemblea adotta le proposte già discusse e pronte per la votazione.
5. L'Assemblea deliberante si intende validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
6. Il Regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni dell'Assemblea Costitutiva per la fusione, è approvato o modificato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.
7. La verifica del numero legale può essere richiesta di uno o più Componenti l'Assemblea solo in apertura della fase di votazione. Qualora a seguito della verifica svolta dal Presidente, sia rilevata l'assenza del numero legale, la seduta viene sospesa. Nei successivi trenta minuti dalla sospensione si può procedere ad effettuare appelli, anche ripetuti, per verificare la presenza in aula del numero legale. Trascorso inutilmente tale termine, la seduta deve essere sciolta.
8. Nelle votazioni segrete le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
9. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza per una sola volta. Nel caso di ulteriore parità, la proposta può essere riscritta all'ordine del giorno della adunanza successiva. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale e degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato.
10. Sono nominati, dal Presidente dell'Assemblea, tre scrutatori per seguire le operazioni di voto.
11. Le votazioni avvengono per appello nominale.
12. Il Presidente con l'ausilio del Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 9 Modalità e tempi degli interventi

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intera Assemblea, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
3. Per l'illustrazione di un oggetto il relatore dispone di quindici minuti. Nel corso del dibattito il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.
4. Nella trattazione di uno stesso oggetto i Consiglieri potranno intervenire per un tempo massimo di cinque minuti mentre i Sindaci e i Presidenti dei Consigli Comunali per un tempo massimo di dieci minuti.
5. In sede di programmazione dei lavori l'Ufficio di Presidenza può disporre deroghe ai termini temporali di cui ai commi precedenti.

6. Tali determinazioni vengono comunicate all'Assemblea all'inizio della seduta o, comunque, prima che inizi la discussione sull'oggetto

TITOLO II (Commissioni assembleari)

Art. 10 Commissioni

1. L'Assemblea costitutiva può articolarsi in commissioni competenti per materia e avvalersi di Comitati tecnici. Alle commissioni di cui al successivo comma ed alla Commissione Statuto saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 79, 80 e 82 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono comunque istituite le seguenti commissioni:
 - Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova costituzione

- 1^ COMMISSIONE

lett. a) 2° comma art 4	ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI;
lett. b) 2° comma art 4	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E GESTIONE DEI CONTRATTI;
lett. c) 2° comma art 4	STANDARDIZZAZIONE E UNIFICAZIONE DI RETI E SISTEMI INFORMATICI;
lett. e) 2° comma art 4	ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI;
lett d) 2° comma art 4	RISCOSSIONE TRIBUTI;
lett d) 2° comma art 4	PATRIMONIO;
	PARTECIPATE;

- 2^ COMMISSIONE

lett. k) 1° comma art 4	SERVIZI E POLITICHE SOCIALI;
lett. L) 1° comma art 4	SERVIZI SCOLASTICI;
	DISABILITA' E SANITA'

- 3^ COMMISSIONE

lett. g) 1° comma art 4	PROMOZIONE TURISTICA;
lett. i) 1° comma art 4	LOGISTICA DEL COMMERCIO;
	SPORT E CULTURA;
	RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE;

- 4^ COMMISSIONE

lett. c) 1° comma art 4	CICLO DEI RIFIUTI;
lett. d) 1° comma art 4	CICLO IDRICO;
lett. f) 1° comma art 4	APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO;
lett. j) 1° comma art 4	TUTELA AMBIENTALE;
	MANUTENZIONE E SERVIZI;

- 5^ COMMISSIONE

lett d) 2° comma art 4	POLIZIA MUNICIPALE;
lett d) 2° comma art 4	SERVIZI DEMOGRAFICI;
	TOPONOMASTICA E SERVIZI CIMITERIALI;
	PROTEZIONE CIVILE;

- 6^ COMMISSIONE

lett. a) 1° comma art 4	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA;
lett. b) 1° comma art 4	GRANDI INFRASTRUTTURE;
lett. e) 1° comma art 4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE;
lett. h) 1° comma art 4	GESTIONE DELLE RETI;
	MOBILITA';

Art. 11 Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova costituzione

1. La Commissione per la predisposizione del progetto dello statuto provvisorio del Comune di nuova costituzione è composta dai capigruppo consiliari dei tre Comuni coinvolti.
2. Le sedute di detta commissione in prima convocazione non sono valide se non é presente la maggioranza dei componenti che rappresentino la maggioranza dell'Assemblea costitutiva; in seconda convocazione, da tenersi dopo trenta minuti dalla dichiarazione di seduta deserta, le sedute non sono valide se non é presente almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo dell'Assemblea.
3. Il quorum per la validità della seduta sia in prima che in seconda convocazione deve essere raggiunto entro trenta minuti dall'ora di convocazione.
4. La verifica del numero legale può essere richiesta da uno o più Componenti la commissione solo in apertura della fase di votazione. Qualora a seguito della verifica svolta dal Presidente, sia rilevata l'assenza del numero legale, la seduta viene sospesa. Nei successivi trenta minuti dalla sospensione si può procedere ad effettuare appelli, anche ripetuti, per verificare la presenza in aula del numero legale. Trascorso inutilmente tale termine, la seduta deve essere sciolta.
5. Sono consentite sostituzioni con delega scritta e firmata, da consegnare al Presidente della Commissione all'inizio della seduta, dal membro di Commissione; la delega può essere conferita solo ad altro Consigliere dello stesso gruppo; in mancanza di delega da parte del Commissario titolare questa può essere conferita dal capogruppo di riferimento.
6. La commissione, oltre alle competenze alla stessa attribuite dalla L.R. 24 agosto 2018, n. 26 esprimerà parere sulle proposte formulate dall'Organo Politico denominato "Progetto di Fusione" di cui al successivo art. 18, da sottoporre all'Assemblea Costitutiva.

Art. 12 Commissioni competenti per materia

1. Le Commissioni tematiche, competenti per materia, sono composte da un numero di Consiglieri comunali pari ai gruppi consiliari esistenti nei tre Consigli comunali dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.
2. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Presidente dell'Assemblea, sentito l'Ufficio di Presidenza, su designazione dei capigruppo consiliari, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
3. Con lo stesso provvedimento di nomina, il Presidente indica il numero di voti di cui ciascun Commissario è portatore.
4. In caso di dimissioni, decadenza, od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Presidente dell'Assemblea procede alla sostituzione.
5. Sono consentite sostituzioni con delega scritta e firmata, da consegnare al Presidente della Commissione all'inizio di ogni seduta, dal membro di Commissione; la delega può essere conferita solo ad altro Consigliere dello stesso gruppo; in mancanza di delega da parte del Commissario titolare questa può essere conferita dal capogruppo di riferimento.
6. Il singolo Consigliere non appartenente ad alcun gruppo partecipa, a tutti gli effetti, con diritto di voto, a tutte le Commissioni.

Art. 13 Elezione Presidente e vice presidenti di Commissioni

1. Ogni Commissione nomina nella prima seduta un presidente e due vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie garantendo la rappresentanza a ciascuno dei tre Comuni.
2. Il quorum per l'elezione delle cariche di cui al comma 1 sarà, in prima votazione, la maggioranza degli aventi diritto, rappresentanti 38 consiglieri su 75 assegnati, mentre dalla seconda votazione in poi sarà sufficiente la maggioranza dei presenti.

Art. 14 Funzionamento delle Commissioni – quorum costitutivo e deliberativo

1. Le sedute delle Commissioni in prima ed in seconda convocazione non sono valide se non é presente la maggioranza dei componenti che rappresentino la maggioranza dell'Assemblea costitutiva; in seconda convocazione, da tenersi dopo trenta minuti dalla dichiarazione di seduta deserta, le sedute non sono valide se non é presente almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo dell'Assemblea.
2. Il quorum per la validità della seduta sia in prima che in seconda convocazione deve essere raggiunto entro trenta minuti dall'ora di convocazione.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta di uno o più Componenti la commissione solo in apertura della fase di votazione. Qualora a seguito della verifica svolta dal Presidente, sia rilevata l'assenza del numero legale, la seduta viene sospesa. Nei successivi trenta minuti dalla sospensione si può procedere ad effettuare appelli, anche ripetuti, per verificare la presenza in aula del numero legale. Trascorso inutilmente tale termine, la seduta deve essere sciolta.
4. Ciascun componente di Commissione esprime, nelle Commissioni, tanti voti quanti sono i Consiglieri iscritti al gruppo di appartenenza.
5. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari votanti.

Art. 15 Sede delle adunanze della Commissione Statuto e delle Commissioni

1. Le adunanze delle Commissioni da tenersi, di norma, presso il Comune di Pescara potranno essere convocate, da ciascun Presidente, anche presso le sedi dei Comuni di Montesilvano e Spoltore.

Art. 16 Verbalizzazione delle sedute della Commissione Statuto e delle Commissioni

1. Per ciascuna Commissione viene redatto un verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal dipendente verbalizzante; lo stesso sarà oggetto di approvazione nella successiva seduta di Commissione.
2. Al fine di consentire, per quanto disposto dall'art. 15 "Sede delle adunanze", il corretto svolgimento delle Commissioni, ogni Comune individuerà, con specifico provvedimento, un dipendente che, a seconda della sede delle adunanze, curerà la redazione del verbale.

Art. 17 Commissione di Studio e Comitati tecnici

1. L'Assemblea, la Commissione Statuto e le Commissioni potranno avvalersi:
 - di una Commissione di Studio, composta da esperti di comprovata esperienza ed elevata qualificazione professionale in materia, anche attraverso convenzioni con l'Università, deputata a fornire il supporto tecnico necessario per la redazione del progetto di fusione e per la redazione dello Statuto;
 - di Comitati Tecnici, competenti per materia, composti da funzionari comunali ed esperti eventualmente da contrattualizzare, al fine di dare attuazione operativa agli indirizzi resi dalle Commissioni tematiche.

Art. 18 Organo "Progetto di fusione"

1. All'interno dell'Assemblea è istituito l'Organo politico denominato "Progetto di Fusione" composto dai tre Sindaci e dai componenti dei tre Uffici di Presidenza dei singoli Comuni, finalizzato alla predisposizione di proposte da sottoporre all'Assemblea Costitutiva.